



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 599 del 4 luglio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Avv. G. Afferni

nella seduta del 4 maggio 2018, in relazione al ricorso n. 884, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente fa presente di avere sottoscritto nel corso del 2014 n. 100 azioni dell'allora Capogruppo dell'intermediario, per un controvalore complessivo di € 6.250,00, segnalando che la sottoscrizione di tale pacchetto azionario era stata posta dall'intermediario medesimo quale condizione per ottenere un finanziamento di cui l'odierna ricorrente, al tempo, aveva necessità. Ella, a tal proposito, contesta la nullità dell'operazione d'investimento, per assenza di un contratto quadro sottoscritto in conformità con quanto previsto dalla legge, come anche la violazione degli obblighi di informazione, rilevando di non essere stata

informata correttamente dall'intermediario sulle caratteristiche e i rischi dell'investimento, con specifico riferimento alla natura illiquida di tali titoli, né potendosi a tal fine ritenere sufficiente la mera circostanza che ella abbia sottoscritto il modulo di adesione all'operazione di aumento di capitale sociale della Capogruppo, laddove dava atto di avere preso contezza del prospetto informativo pubblicato dall'emittente. Infine, la ricorrente contesta l'adeguatezza dell'operazione, rilevando anche di non essere stata sottoposta a corretta profilatura da parte dell'intermediario, conclusivamente chiedendo, in via principale, la restituzione dell'intero capitale investito previo accertamento della nullità dell'operazione contestata e, in via subordinata, il risarcimento del danno in misura pari al capitale investito, oltre a interessi e rivalutazione.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio depositando proprie deduzioni con le quali resiste al ricorso. Dopo avere premesso che la ricorrente ha sottoscritto il contratto quadro in data 10 dicembre 2014 e che in quella occasione compilava anche il questionario MiFID dichiarando di conoscere le azioni e di avere un obiettivo di investimento caratterizzato da un "rischio elevato", il resistente eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda restitutoria, trattandosi di azioni emesse dalla propria Capogruppo al tempo. Nel merito, egli contesta la ricostruzione dei fatti di controparte, cioè a dire che la sottoscrizione delle azioni di che trattasi sia stata posta quale condizione per la concessione di un finanziamento, né la ricorrente avrebbe addotto alcun elemento probatorio a supporto di quanto affermato; inoltre, evidenzia l'infondatezza della domanda di nullità, avendo la ricorrente regolarmente sottoscritto il contratto quadro nella forma richiesta dalla legge. Il resistente contesta anche di non avere informato correttamente la ricorrente sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della propria Capogruppo al tempo, avendo la cliente dichiarato di aver preso visione del prospetto informativo. Con specifico riferimento, poi, alla natura illiquida di tali azioni, parte resistente rileva che trattasi di informazione contenuta negli estratti-conto periodici inviati alla ricorrente, per poi confutare l'affermazione di controparte di avere raccomandato un investimento inadeguato, essendosi trattato di operazione disposta su iniziativa

cliente, a questo proposito precisando: *i)* di avere svolto la valutazione di adeguatezza, la quale aveva dato esito negativo, solamente “*a maggior tutela della cliente*”; *ii)* di avere svolto anche la valutazione di appropriatezza, la quale pure aveva dato esito negativo; *ii)* di avere debitamente informato la ricorrente di questa circostanza e che, ciò nonostante, la ricorrente aveva specificamente autorizzato l’esecuzione dell’operazione. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato.

3. La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di depositare deduzioni integrative.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito rappresentati.

Non può essere accolta la domanda di restituzione del capitale investito, previo accertamento della nullità dell’operazione per mancanza di un contratto quadro di investimento sottoscritto nella forma richiesta dalla legge, avendo il resistente versato in atti copia di tale contratto debitamente sottoscritto dalla ricorrente; e tanto basta per ritenere soddisfatto nel caso di specie l’obbligo di forma disposto dall’art. 23 TUF. La non fondatezza della domanda di restituzione determina l’assorbimento dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del resistente formulata in relazione a tale domanda.

2. E’ fondata, invece, la domanda di risarcimento del danno sotto entrambi i profili violativi dedotti dalla ricorrente: mancata corretta informazione e inadeguatezza/inappropriatezza dell’operazione.

Per quanto riguarda il primo profilo, rileva il Collegio che l’intermediario non ha dimostrato di avere informato correttamente la ricorrente, anzitutto con specifico riferimento al rilevante rischio di liquidità insito nelle azioni dell’allora Capogruppo. Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che l’intermediario abbia reso edotta la cliente della (sola) circostanza che si trattava di azioni non quotate, il che all’evidenza non esaurisce il *set* informativo su cui fondare consapevoli scelte d’investimento, né essendo a tal fine sufficiente il mero rinvio al prospetto informativo d’offerta. Piuttosto, anche in considerazione del fatto che

all'epoca dell'investimento era già entrato in vigore il Regolamento UE 573/2013 che impediva all'intermediario emittente di procedere liberamente al riacquisto dei proprie azioni, l'odierno resistente avrebbe avuto il dovere di fornire alla ricorrente un'informazione decisamente più specifica e concreta in relazione al rischio di liquidità insito nell'investimento e ciò anche a maggior presidio della situazione di conflitto di interessi, ancorché dichiarata, in cui egli si trovava in qualità di soggetto controllato dall'emittente.

Anche con riguardo al secondo profilo violativo contestato dalla ricorrente (inadeguatezza/inappropriatezza dell'operazione), il resistente non ha dimostrato di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che la valutazione di adeguatezza, la valutazione di appropriatezza e l'autorizzazione a procedere comunque con l'operazione siano state contestuali, essendo state compiute non solo lo stesso giorno, ma addirittura alla stessa ora (segnatamente, in data 10 dicembre 2014, alle ore 12.41), il che ha svuotato di ogni effettività e utilità concreta i giudizi (negativi) espressi. In altre parole, si deve ritenere che l'intero processo di valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza dell'investimento non sia stato svolto, nel caso di specie in modo corretto, e nel migliore interesse della cliente, cioè in modo tale da farle anzitutto cogliere i motivi alla base del giudizio espresso di non adeguatezza e non appropriatezza dell'operazione dell'investimento, e sola a valle consentirle di pervenire ad una consapevole scelta.

3. Ritenuto, dunque, per effetto di quanto sopra rilevato, che l'intermediario non abbia agito con la specifica diligenza richiesta in relazione a entrambi i profili contestati dalla ricorrente, da ciò si può far ragionevolmente conseguire che qualora il resistente avesse agito in conformità con la normativa di settore, la ricorrente non si sarebbe determinata nel senso dianzi rappresentato. Pertanto, ella ha diritto al risarcimento di una somma pari al valore dell'investimento effettuato e, dunque, pari a € 6.250,00. Questa somma deve essere rivalutata dalla data dell'investimento alla data dell'odierna decisione, per € 131,25, e maggiorata di interessi legali dalla data della presente decisione alla data del pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, effetto di quanto descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 6.381,25, oltre a interessi legali dalla stessa data sino alla soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi